

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno 5 del mese di novembre,
alle ore 10:40, in Sesto Calende (VA), presso il palazzo
municipale sito in Piazza Cesare da Sesto, n. 1, sono presenti:

- Maria Elisabetta Giordani, nata a Somma Lombardo (VA), il
03/04/1957, domiciliata in Sesto Calende (VA), codice
fiscale GRDMLS57D43I819E, la quale agisce in qualità di
legale rappresentante del Comune di Sesto Calende (VA),
C.F. 00283240125, a ciò autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59 in data 26/09/2024, dichiarata
immediatamente eseguibile;

- Roberto Gregori, nato a Castelli Calepio (BG), il
30/11/1959, domiciliato in Castelli Calepio (BG), codice
fiscale GRGRRT59S30C079E, che aderisce all'associazione in
qualità di rappresentante munito di delega ANPCI SERIVIZI
SRL, codice fiscale 15532721006, società detenuta al 100%
da ANPCI (Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni
d'Italia) con sede in Roma, Via di Campo Marzio, 43.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto
di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto
costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è
costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di
lucro denominata: **"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI SESTO
CALENDE"**.

I comparenti

	convergono e stipulano	
	quanto segue.	
	Articolo 1	
	I componenti dichiarano di voler costituire, come	
	effettivamente costituiscono, una Associazione non	
	riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITÀ	
	ENERGETICA RINNOVABILE DI SESTO CALENDE" , che potrà utilizzare	
	anche la denominazione abbreviata di "C.E.R. DI SESTO CALENDE" ,	
	disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con	
	sede in Sesto Calende (VA), Piazza Cesare da Sesto, n. 1.	
	Articolo 2	
	L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R. DI SESTO	
	CALENDE" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, com-	
	posto di n. 23 (ventitré) articoli, e che, approvato dalle	
	parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" , firmato	
	come per legge.	
	Articolo 3	
	La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025 .	
	Articolo 4	
	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in	
	materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di	
	Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del	
	DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione	
	2	

	della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso	
	dell'energia da fonti rinnovabili".	
	L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali,	
	economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle	
	aree locali in cui opera la comunità, con l'esclusione di	
	profitti finanziari.	
	L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a	
	proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad	
	obblighi.	
	L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta	
	e volontaria.	
	L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.	
	L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le	
	comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle	
	indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31	
	del decreto legislativo 199/2021, nonché previste dalle	
	successive norme attuative di ARERA e del GSE.	
	I membri/soci, che esercitano potere di controllo, sono persone	
	fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con	
	personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e	
	autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1	
	lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli	
	enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del	
	terzo settore e di protezione ambientale nonché le	
	3	

	amministrazioni locali contenute nell'elenco delle	
	amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di	
	Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3,	
	della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio	
	degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di	
	produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, a	
	condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla	
	comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività	
	commerciale e/o industriale principale.	
	I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere	
	la piena disponibilità degli impianti di produzione.	
	L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali,	
	membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di	
	produzione.	
	La partecipazione all'associazione "C.E.R. DI SESTO CALENDE"	
	non può costituire l'attività commerciale e industriale	
	principale degli associati.	
	L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia	
	direttamente che mediante terzi:	
	a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione	
	e alla partecipazione a modelli di governance di generazione	
	distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	
	diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti	
	energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti	
	4	

	e istituzioni pubblici e privati;	
	c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio	
	di altri enti territoriali, azioni per la promozione di	
	politica energetica sui territori, messa in opera e	
	assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle	
	Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche	
	attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei	
	risultati;	
	e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri	
	organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo	
	dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla	
	distribuzione elettrica;	
	g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
	all'attività di cui ai precedenti punti.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e	
	operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento	
	d'attività che la legge riserva a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi od elenchi necessari od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	5	

	L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti	
	dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding)	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei	
	limiti consentiti dalla attuale normativa.	
	É, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	Articolo 5	
	Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei	
	requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.	
	Articolo 6	
	La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede	
	dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 7	
	A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto	
	previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:	
	- Presidente: Sig.ra Maria Elisabetta Giordani, nata a Somma	
	Lombardo (VA), il 03/04/1957, domiciliata in Sesto Calende	
	(VA), codice fiscale GRDMLS57D43I819E domiciliato	
	elettivamente per la carica di Sindaco in Sesto Calende	
	(VA), Piazza Cesare da Sesto, n. 1, la quale in fase di	
	prima costituzione, viene individuato, dal Consiglio	
	Direttivo, quale Tesoriere dell'associazione;	
	- Vicepresidente: sig. Roberto Gregori, nato a Castelli	
	6	

	Calepio (BG), il 30/11/1959, codice fiscale	
	GRGRRT59S30C079E, domiciliato elettivamente in Roma, via di	
	Campo Marzio, 43.	
	I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore	
	della "C.E.R. DI SESTO CALENDE", Sig.ra Maria Elisabetta	
	Giordani, nata a Somma Lombardo (VA), il 03/04/1957,	
	domiciliata in Sesto Calende (VA), codice fiscale	
	GRDMLS57D43I819E, domiciliata elettivamente in Sesto Calende	
	(VA), Piazza Cesare da Sesto, n. 1, affinché convochi, entro	
	120 giorni, l'assemblea generale degli associati per la nomina	
	delle cariche sociali previste dallo statuto.	
	Articolo 8	
	Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa	
	ricevuta ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come	
	emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata	
	in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro	
	consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le	
	imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico	
	dell'Associazione mediante il contributo a ciò destinato dal	
	Comune di Sesto Calende (VA).	
	- Maria Elisabetta Giordani - Comune di Sesto Calende (VA) -	
	mediante apposizione della firma digitale ai sensi	
	dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale	
	(C.A.D.)	
	7	

	- Roberto Gregori - ANPCI Servizi srl - mediante apposizione	
	della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005	
	Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.).	
	Rep. N. 3127 del 05/11/2024	
	AUTENTICA DI FIRME	
	Certifico io sottoscritta Dott.ssa Gabriella Grosso, Segretario	
	comunale del Comune di Sesto Calende (VA), abilitato ad	
	autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai	
	sensi dell'art.	
	97, IV comma, lett. c) del D.lgs. 267/2000, che i signori:	
	- Maria Elisabetta Giordani, nata a Somma Lombardo (VA), il	
	03/04/1957, domiciliata in Sesto Calende (VA), codice	
	fiscale GRDMLS57D43I819E, domiciliata per la carica di	
	Sindaco presso il Comune di Sesto Calende (VA) - Piazza	
	Cesare da Sesto, n. 1 - C.F. 00283240125;	
	- Roberto Gregori, nato a Castelli Calepio (BG), il 30/11/1959,	
	C.F. GRGRRT59S30C079E, domiciliato in qualità di delegato in	
	rappresentanza e per conto di ANPCI Servizi S.r.l., via di	
	Campo Marzio, n. 43, Roma, C.F. 15532721006;	
	della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,	
	hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto digitalmente il	
	presente atto così come l'allegato "A" - Statuto, facendomi	
	espressa richiesta che il detto documento, unitamente	
	all'allegato Statuto, venga conservato in raccolta tra i miei.	
	L'imposta di registrazione, così come l'imposta di bollo	
	8	

sull'atto costitutivo da produrre all'Agenzia delle Entrate per

la registrazione viene assolta utilizzando il sistema Unimod.

Residenza municipale del Comune di Sesto Calende (VA),

05/11/2024

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Gabriella Grosso apposizione

della firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005 -

Codice Amministrazione digitale (C.A.D.)

Allegato A – Atto costitutivo Rep 3127 del 05/11/2024

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI SESTO CALENDE»

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI SESTO CALENDE».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di Sesto Calende (VA) – Piazza Cesare da Sesto, n. 1.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta

	dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31	
	del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto	
	il controllo della CER.	
	A tal fine, potrà:	
	- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale	
	previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.	
	del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui	
	al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della	
	Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;	
	- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di	
	cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e	
	della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;	
	- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con	
	finalità di verifica e rendicontazione;	
	- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla	
	condivisione dell'energia tra i membri;	
	- ripartire i benefici economici tra i membri.	
	L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali,	
	economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle	
	aree locali in cui opera la comunità, con l'esclusione di	
	profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a	
	fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico	
	dei membri. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che	
	può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.	
	L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta	

		e volontaria.	
		L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.	
		L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le	
		comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle	
		indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31	
		del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché	
		previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.	
		Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la	
		disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia	
		elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete	
		di distribuzione.	
		Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di	
		un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri	
		consumi di energia elettrica all'interno della Comunità	
		Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo,	
		di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato	
		da fonti energetiche rinnovabili.	
		Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti	
		parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto	
		l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.	
		L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia	
		direttamente che mediante terzi:	
		a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione	
		e alla partecipazione a modelli di governance di generazione	
		distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	

	diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti	
	energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti	
	e istituzioni pubblici e privati;	
	c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a	
	beneficio di altri enti territoriali, azioni per la	
	promozione di politica energetica sui territori, messa in	
	opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione	
	delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche	
	attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei	
	risultati;	
	e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri	
	organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo	
	dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla	
	distribuzione elettrica;	
	g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
	all'attività di cui ai precedenti punti.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e	
	operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento	
	d'attività che la legge riserva a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	13	

in appositi albi od elenchi necessari od utili alla

realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente

che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti

dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito

regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding)

esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei

limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio

tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza

scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere

distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la

destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi

istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una

remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali

attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà
dell'Associazione;

b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;

	c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;	
	d) da eventuali fondi di riserva;	
	e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati,	
	destinati a specifiche finalità istituzionali, da	
	individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;	
	f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività	
	esercitate.	
	Art. 5	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone	
	il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre	
	all'Assemblea per l'approvazione.	
	Soci	
	Art. 6	
	I membri/soci, che esercitano potere di controllo, sono persone	
	fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto	
	privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse, ai	
	sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le	
	amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli	
	enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione	
	ambientale nonché le amministrazioni locali contenute	
	nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato	
	dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto	
	all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,	
	situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati	
	15	

	gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia	
	rinnovabile e devono possedere tutti i seguenti requisiti:	
	- partecipare volontariamente e svolgere attività compatibili	
	con le finalità dell'Associazione;	
	- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità	
	di energia rinnovabile non deve costituire l'attività	
	commerciale e/o industriale principale, ed è necessario che	
	il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai	
	codici 35.11.00 e 35.14.00;	
	- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica	
	sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella	
	configurazione;	
	- se produttori, essere titolari o avere la disponibilità di	
	un impianto di produzione di energia elettrica alimentato	
	da fonti rinnovabili;	
	- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per	
	la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti	
	dal servizio di valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per	
	il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;	
	Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da	
	"contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i	
	membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento	
	Interno Operativo.	
	La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il	

	mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di	
	scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla	
	configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato	
	ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali	
	corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la	
	compartecipazione agli investimenti sostenuti.	
	Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia	
	elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma	
	1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della	
	CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che	
	ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la	
	gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le	
	società di vendita e il GSE.	
	La CER assicura che l'importo della tariffa premio	
	eccedentario, rispetto quello determinato in applicazione del	
	valore soglia di quota energia condivisa del 55 % nel caso di	
	accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel	
	caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto	
	capitale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai	
	soliti consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per	
	finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati	
	gli impianti per la condivisione.	
	La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva	
	informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui	
	benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.	
	17	

	Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà	
	approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO)	
	con le seguenti caratteristiche:	
	- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici	
	derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli	
	impianti di produzione installata, dell'energia	
	effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente	
	consumata;	
	- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi	
	altro introito derivanti dalle attività della CER, con le	
	stesse modalità di cui al punto precedente.	
	I soci si distinguono in:	
	- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione	
	sottoscrivendone l'atto costitutivo;	
	- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la	
	quota d'associazione;	
	- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza	
	tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal	
	Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere	
	produttori o consumatori di energia nel perimetro	
	geografico della " COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI SESTO	
	CALENDE ", non percepiscono emolumenti e non partecipano	
	alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla	
	gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di	

	diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere	
	mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo	
	intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e	
	istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano	
	all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.	
	Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al	
	versamento della quota associativa nell'importo stabilito	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di socio dà diritto:	
	- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla	
	vita dell'associazione e a ricevere i benefici derivanti	
	dalla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito della	
	CER, al netto delle spese sostenute dalla medesima CER;	
	- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a	
	proporsi come candidato;	
	- ad essere informati delle iniziative e degli eventi	
	organizzati;	
	- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà	
	e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in	
	essere dall'Associazione.	
	La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della	
	domanda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la	
	sussistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti	
	per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso	
	appello all'Assemblea.	
	19	

	Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a	
	illustrare brevemente le proprie attività, dichiarando, in	
	particolare:	
	- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di	
	energia primaria sotteso alla medesima Cabina di	
	trasformazione;	
	- la titolarità o la disponibilità di un impianto di	
	produzione/UP di energia elettrica alimentato da fonti	
	rinnovabili;	
	- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità	
	dell'associazione;	
	- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la	
	richiesta di accesso alla valorizzazione e	
	all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa,	
	conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi	
	di energia elettrica;	
	- di condividere gli scopi dell'associazione;	
	- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le	
	delibere già assunte da parte degli organi	
	dell'associazione, impegnandosi a versare i contributi	
	richiesti dall'associazione.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni	
	aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente	
	Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale,	
	operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.	
	20	

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo per perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla CER, nonché per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro

	intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di	
	mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto	
	finanziato.	
	Organi e amministrazione	
	Art. 9	
	Gli organi della " COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI SESTO	
	CALENDE " sono:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Presidente;	
	c) Il Consiglio Direttivo;	
	d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)	
	Art. 10	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri	
	scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono	
	nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono	
	essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio	
	Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo	
	viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.	
	Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla	
	prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la	
	convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si	
	riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso	
	22	

personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque

almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

	L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio	
	Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali	
	dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio	
	Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.	
	Art. 17	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in	
	regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci	
	possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.	
	Art. 18	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi	
	l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al	
	Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle	
	deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.	
	Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che	
	dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 19	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà	
	delle quote degli associati e delibera con la maggioranza	
	semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione	
	l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera	
	con la maggioranza semplice delle quote dei presenti.	
	25	

	Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre	
	quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della	
	maggioranza delle quote dei presenti.	
	Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della	
	capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia	
	effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente	
	consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.	
	Art. 20	
	Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal	
	Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del	
	Consiglio Direttivo e dai soci onorari.	
	Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo	
	intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di	
	ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che	
	coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel	
	campo dell'energia.	
	Scioglimento	
	Art. 21	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
	con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli	
	associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più	
	liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera	
	in ordine alla devoluzione del patrimonio.	
	Scorporo	
	Art. 22	

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni.

Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ricevuta del: 19/11/2024 ora: 12:02:39

Utc: 1732014152318559

Utc_string: 2024-11-19T12:02:32.318559+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 19/11/2024

Ora invio: 12:02:32

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 214426693

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: GRSGR67D53A182T

Ufficio delle entrate competente:

TP9 - Varese - TP9 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00283240125

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 3127/2024 (del codice fiscale: GRSGR67D53A182T)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 35422 del 19/11/2024

Ai fini della pubblicita' immobiliare il titolo e' stato trasmesso per via telematica

TP9 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di VARESE

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	